

Al Sindaco del Comune di  
SANTA CROCE CAMERINA (RG)

*sindaco.santacrocecamerina@pec.it*  
*sindaco@comune.santa-croce-camerina.rg.it*

Al RUP

Geom. Filippo Barone  
Responsabile Ufficio Contratti Comune di  
SANTA CROCE CAMERINA (RG)

*contratti@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it*  
*contratti@comune.santa-croce-camerina.rg.it*

All' Arch. Maria Angela Mormina  
Dirigente del 3° Dipartimento Comune di  
SANTA CROCE CAMERINA (RG)

*m.mormina@comune.santa-croce-camerina.rg.it*

*Trasmessa solo via e-mail/PEC*

E p.c. All' Autorità Nazionale Anticorruzione

ROMA

*protocollo@pec.anticorruzione.it*

Al Dipartimento Regionale Tecnico  
PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI  
ROMA

Al Presidente dell'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
RAGUSA

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI  
Ing. Gaetano Fedè  
CATANIA

Prot. n. 04/15

Palermo, 13/01/2015

Oggetto: Comune di Santa Croce Camerina (RG) - Affidamento del servizio di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, etc. relative ai seguenti lavori: "Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di Caucana e Casuzze – Completamento".

CIG 607977550B - CUP D33G14000870003

Segnalazione di irregolarità – richiesta di rettifica

In relazione al Bando di gara ad incanto pubblico indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale di codesto Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di

iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa la non corretta applicazione delle norme di legge ai documenti di gara.

Nello specifico, dalla lettura del bando emerge che al punto “6) Finanziamento” codesta Amministrazione Comunale ha previsto che:

*“In ottemperanza a quanto determinato e sopra citato (Determina a contrarre del Dirigente del Servizio n. 1490 del 31.12.2014, ndr) il compenso per le prestazioni oggetto della presente procedura, decurtato del ribasso offerto, verrà corrisposto solo ed esclusivamente all’ottenimento dell’eventuale finanziamento ovvero questo è subordinato all’ottenimento del finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ovvero dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio”.*

Tale previsione è illegittima, essendo in aperta violazione dell’art. 92 comma 1 del Codice dei contratti, D.lgs. 163/2006, che testualmente recita:

*“Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.”*

In questo senso, tra l’altro, è il parere costante dell’AVCP. Per semplice completezza di esposizione valga a tal proposito la Deliberazione n. 34 del 04/04/2012, secondo cui esplicitamente “la clausola che subordina il pagamento del compenso all’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell’opera pubblica progettata, non è in linea con i dettami del codice”.

Considerato che

- la clausola sopra citata è illegittima e non influente ai fini della regolarità dell’intero bando, in quanto il compenso per la prestazione è elemento determinante del contratto sotteso;
- il riferimento, operato in premessa dell’articolo contestato, alle “possibilità di cui alla Circolare n. 3-2014 del 15/4/2014 dell’ Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico portante “Accordo condizionato – Affidamento diretto degli incarichi professionali – Procedure” è palesemente erroneo e fuorviante.

Infatti la deroga ivi prevista riguarda la ammissibilità “degli incarichi conferiti a liberi professionisti durante l’arco temporale dall’emanazione delle direttive comunitarie 92/50/CEE del 18 giugno 1992 (pubblicata sulla G.U. n. L209 del 24/07/1992), fino alla emanazione della l.r. 2/8/2002 n.7 con la quale è stata recepita in Sicilia la riforma dei lavori pubblici, di cui alla legge 109/94, emanata in armonia alle direttive in materia di lavori pubblici.”

Si ratta dunque non di una impensabile e generalizzata deroga alle norme vigenti ma di un autorevole parere interpretativo che intende fare salvi ed ammettere alla rendicontazione comunitaria le competenze tecniche dei progetti presentati sulla base di vecchi contratti aggiudicati senza evidenza pubblica, “prima” del recepimento delle norme comunitarie ma nel rispetto delle leggi interne vigenti al momento del conferimento dell’incarico.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire



agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei professionisti concorrenti ma anche della stessa amministrazione appaltante, e

***SI CHIEDE***

al Responsabile unico del procedimento, e agli altri responsabili comunque individuati la revoca del bando di gara in parola e la sua pronta rettifica nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

**IL SEGRETARIO**  
*Danilo Antonio Notarstefano*

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.